

**COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO**  
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA ECONOMICA  
(A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 30/03/2005

## *INDICE*

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

ART.1 Oggetto del regolamento	pag. 3
ART.2 Finalità	pag. 3
ART.3 Destinatari	pag. 3
ART.5 Criteri di determinazione del minimo vitale	pag. 3

### **CAPO II - INTEGRAZIONI AL MINIMO VITALE**

ART.4 Accesso agli interventi	pag. 3
ART.5 Criteri di determinazione del minimo vitale	pag. 3
ART.6 Criteri per la determinazione dei redditi	pag. 4
ART. 7 Istruttoria	pag. 4
ART. 8 Motivi di esclusione o sospensione	pag. 4
ART. 9 Assistenza economica finalizzata	pag. 4
ART. 10 Contributi straordinari	pag. 5
ART. 13 Funzioni di indirizzo	pag. 5
ART. 12 Ammissione gratuita o agevolata a servizi comunali	pag. 5

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### ART.1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto comunale, l'accesso alle prestazioni economiche erogate a favore di persone e di famiglie in stato di bisogno. Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

### ART.2 Finalità

Il servizio di assistenza economica è finalizzato a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso l'utilizzo di progetti personalizzati che tendono al contenimento del disagio ed al superamento dello stato di bisogno. Esso si attua sia mediante interventi economici di integrazione al minimo vitale, sia mediante "assistenza economica finalizzata".

### ART.3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento le persone ed i nuclei familiari residenti nel territorio comunale da un periodo minimo di 6 mesi

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art.4 del D.P.R. n. 233 del 30.5.89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (come ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia adempiuto alla prescritta variazione anagrafica ecc.)

## CAPO II - INTEGRAZIONI AL MINIMO VITALE

### ART.4 Accesso agli interventi

La domanda per eccedere agli interventi previsti dal regolamento va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, al Servizio Sociale del Comune, il quale fornisce, attraverso il proprio assistente sociale ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e la assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Nella domanda deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del suo nucleo familiare, indicando specificamente gli introiti percepiti da ciascun componente ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data della richiesta; nonché ogni altro contributo del quale a qualsiasi titolo si sia goduto.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti (in qualsiasi momento) mediante l'invio delle stesse agli organi preposti a suddetta verifica.

L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28. 12. 2000; l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà differita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza ed il recupero dei benefici indebitamente percepiti.

### ART.5 Criteri di determinazione del minimo vitale

Viene individuato, quale parametro di riferimento per gli interventi di cui al presente regolamento, il criterio del Minimo Vitale, determinato sulla base del trattamento mensile minimo della pensione di vecchiaia INPS/VO al 1° gennaio di ciascun anno. Tale importo viene così riparametrato in funzione della composizione del nucleo familiare:

- nuclei familiari con 1 componente : quota INPS/VO X 1
- nuclei familiari con 2 componenti : quota INPS/VO X 1,57
- nuclei familiari con 3 componenti : " X 2,04
- nuclei familiari con 4 componenti : " X 2,46

- nuclei familiari con 5 componenti : “ X 2,85
- maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente

All'importo così definito, viene sommata una percentuale pari al 70 % del canone di locazione del mese precedente alla domanda al netto delle eventuali spese condominiali, così come documentato da idonea ricevuta e comunque in misura non superiore a quanto indicato nel contratto di locazione oltre agli adeguamenti ISTAT se previsti nel contratto di locazione stesso.

#### **ART.6 Criteri per la determinazione dei redditi**

Per redditi familiari si intendono tutte le entrate percepite nel semestre precedente alla presentazione della domanda da ciascun componente del nucleo, a prescindere dalla loro natura e dalla loro rilevanza ai fini IRPEF, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie per legge.

Vanno conteggiate nei redditi familiari anche eventuali rendite patrimoniali (ad esclusione della rendita catastale riferita all'abitazione principale), ancorché figurative, come pure ogni introito fisso o variabile percepito. Il richiedente dovrà inoltre documentare eventuali altri contributi a qualsiasi titolo percepiti nell'anno precedente.

#### **ART. 7 Istruttoria**

L'assistente sociale acquisita la domanda, prende in carico il caso, effettua il colloquio e, ove lo ritenga necessario, la visita domiciliare, valutando professionalmente la situazione socio economica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica.

Il contributo economico deve porsi all'interno di un progetto di aiuto personalizzato; In particolare l'istruttoria deve essere accompagnata dalla definizione di un progetto, da una definizione degli obiettivi da raggiungere e da una specifica previsione della durata dell'intervento.

Alla scadenza del termine indicato, qualora sia necessario un prolungarsi dell'intervento economico, l'assistente sociale presenta una ulteriore proposta aggiornata.

La proposta di contribuzione, documentata e motivata, è presentata dall'assistente sociale al Dirigente incaricato.

La concessione dei contributi di assistenza economica è deliberata dalla Giunta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della proposta.

L'Assistente sociale fornisce all'interessato comunicazione scritta dell'esito dell'istanza.

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, può essere indicata nel progetto personalizzato la riscossione del contributo economico da parte dell'ufficio economato. L'assistente sociale provvede ad utilizzare tali disponibilità per le esigenze individuali dell'utente, anche a mezzo di soggetti indicati nel progetto di assistenza.

#### **ART. 8 Motivi di esclusione o sospensione**

Costituiscono motivi di esclusione o sospensione dal contributo di integrazione al minimo vitale.

- **reddito superiore al minimo vitale**
- **inosservanza degli impegni presi dal richiedente in precedenti contributi finalizzati al superamento dello stato di bisogno**

#### **ART. 9 Assistenza economica finalizzata**

L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari.

Essa definisce, a livello di progetto personalizzato, dei compiti, delle prescrizioni che il richiedente deve realizzare in cambio dell'erogazione economica.

Tali azioni possono avere come destinatari i familiari dell'utente, il suo ambiente sociale o la stessa Amministrazione Comunale.

L'impiego nella pubblica amministrazione riguarderà esclusivamente i seguenti settori :

- 1.servizio di custodia
- 2.servizio di salvaguardia del verde pubblico
- 3.altri servizi di interesse pubblico di volta in volta definiti dall'assistente sociale in relazione al caso considerato

Detti incarichi che il Comune può affidare a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

Ad ogni assistito è erogato un contributo, nella forma definita all'interno del progetto individuale che potrà specificare gli impegni dell'interessato e le modalità di erogazione del contributo stesso. Il valore totale annuo erogato al singolo richiedente e/o al singolo nucleo familiare non potrà in ogni caso superare la quota INPS/VO X 1,5 annua.

#### **ART. 10 Contributi straordinari**

Oltre agli interventi sopra descritti, è prevista la possibilità di erogare, anche in deroga al criterio del minimo vitale, contributi economici di carattere straordinario, quando ricorrano situazioni previste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

#### **ART. 12 Ammissione gratuita o agevolata a servizi comunali**

In caso di fruizione di specifici servizi comunali, quali ad esempio l'asilo nido e la mensa o il trasporto scolastico, può essere disposta in alternativa o in aggiunta all'erogazione di sussidi economici, l'ammissione gratuita o agevolata a tali servizi.

#### **ART. 13 Funzioni di indirizzo**

L'Assessore con delega agli interventi sociali verifica l'andamento generale del servizio di assistenza economica, propone alla Giunta l'adozione di indirizzi, linee guida e di eventuali misure straordinarie o sperimentali per contrastare fenomeni insorgenti e nuove povertà.